



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2022, proposto da Behar Bazhdari, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Comune di Mezzolombardo, non costituitosi in giudizio;
- Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio;

nei confronti

- Ospedale San Giovanni, non costituitosi in giudizio;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione e concessione di misure cautelari, anche monocratiche, del provvedimento di rimozione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, prot. N. 11142 dd. 15.11.2022 emesso dal Comune di Mezzolombardo e della susseguente rettifica del provvedimento rimozione d.d. 22.11.22, nonché degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato che la parte ricorrente gestisce il locale all'insegna "Bar Mary", ubicato nel territorio comunale Mezzolombardo in Piazza Pio XII n. 10, all'interno del quale ha installato, nella sua veste di esercente, 9 apparecchi per la raccolta del gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del t.u. approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (qui di seguito TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), di proprietà del concessionario di rete;

Rilevato che mediante i provvedimenti impugnati, in applicazione degli artt. 5 e 14 della l.p. 22 luglio 2015 n. 13 e della conseguente deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzolombardo n. 13 dd. 27 marzo 2012, è stata disposta la rimozione di tutti gli apparecchi ivi elencati, in dipendenza dell'accertamento del fatto che *"l'esercizio all'insegna Bar Mary...si trova ad una distanza inferiore a 300 metri dai seguenti luoghi sensibili, calcolata secondo il criterio del raggio, in linea d'aria in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale del locale interessato alla rimozione...e l'accesso del luogo sensibile: 2. – scuola elementare; 5 – Centro Culturale Giovanile; 7- Oratorio; 8 – Sede APPM" (Associazione provinciale per la protezione dei minori); 9 – Ospedale; 10 – Casa di Riposo n. 17; 17 – Stazione FETM" (Ferrovia Trento – Malè), evidenziando - altresì - che "la licenza per l'esercizio di scommesse di cui all'art. 88 TULPS rilasciata in data 3 agosto 2017 per subingresso" conteneva l'espressa indicazione del "divieto di installare apparecchi da gioco "nuovi" in quanto l'immobile è collocato in area sensibile" e che la "licenza ex art. 86 T.U.L.P.S." era "valida fino alla data del 12/08/2020, volturata per subingresso con validità limitata";*

Rilevato che nella complessiva economia del ricorso assume particolare valenza il motivo con il quale sono censurati gli anzidetti articoli della l.p. n. 13 del 2015 per plurimi profili di illegittimità costituzionale, laddove rispettivamente dispongono

che “è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) a una distanza inferiore a trecento metri” da una serie di luoghi sensibili ivi specificamente individuati (a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto) e che “gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi”;

Ritenuto, nella presente fase di sommaria delibazione della fattispecie e senza pregiudizio per una diversa valutazione della stessa nella susseguente fase collegiale di trattazione del presente incidente cautelare di cui all’art. 55 c.p.a., di confermare - allo stato - l’orientamento già in precedenza enunciato con i propri decreti cautelari n. 32 dd. 28 settembre 2022, n. 36 dd. 10 ottobre 2022 e n. 39 dd. 31 ottobre 2022,, resi su fattispecie sostanzialmente omologhe.

Va pertanto anche in questa sede evidenziato che le surriferite disposizioni legislative vigenti nella Provincia Autonoma di Trento individuano in via del tutto

tassativa e inderogabile puntuali situazioni di incompatibilità tra l'attività svolta dalla medesima parte ricorrente e taluni, ben precisati ambiti sensibili. Pertanto in tale particolare contesto normativo che in via contingente, nel necessario contemperamento in questa fase processuale tra il pubblico interesse e quello di cui il privato è portatore, deve essere accordata nella presente fase processuale preminente tutela del bene primario della salute (con il correlativo riconoscimento di una valenza recessiva dell'interesse della parte qui ricorrente), testualmente intesa quale diritto del singolo e interesse della collettività a' sensi dell'art. 32 Cost. e dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 9, n. 10, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, posto che le predette fonti di legge provinciale non possono essere - allo stato - *tout court* disapplicate in via contingentemente cautelare da questo giudice dell'urgenza proprio in quanto esse prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell'offerta di una tipologia di giochi suscettivi di innescare pericolosi fenomeni compulsivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a tali giochi da parte degli utenti, apparendo quindi il presupposto dell'intervento del legislatore allo stato costituzionalmente fondato anche sulla materia del governo del territorio di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. e, *a fortiori*, anche in tema di competenza di legislazione primaria a' sensi dell'art. 8, n. 5, del predetto Statuto speciale di autonomia e di legislazione concorrente a' sensi dell'art. 9, n. 3, dello Statuto medesimo in materia di commercio, nonché dello stesso art. 9, n. 1, in materia di polizia locale urbana, e posto comunque chel'art. 41 Cost. dispone - tra l'altro - che l'iniziativa economica del privato non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e alla sicurezza.

Né, nella presente fase di sommaria valutazione della fattispecie, appare assumere dirimente rilievo il decreto presidenziale cautelare n. 5688 dd. 5 dicembre 21022 emesso a' sensi degli artt. 56 e 98 c.p.a. dalla Sezione IV[^] del Consiglio di Stato con riguardo all'ordinanza cautelare n. 40 dd.11 novembre2022 resa da questo stesso Tribunale nel pur omologo procedimento R.G. 144 del 2022 qui a tutt'oggi pendente, trattandosi di provvedimento meramente interinale reso nelle more della statuizione cautelare collegiale che sarà emessa dalla medesima Sezione IV[^] del Giudice d'appello a' sensi dell'anzidetto art. 62 c.p.a. nella camera di consiglio fissata per il giorno 12 gennaio 2022, apparendo nella presente sede di sommaria delibazione della fattispecie alquanto più analitiche e consolidate in diritto le considerazioni motive - radicalmente differenti - contenute nelle parimenti recenti sentenze nn. 10322, 10323, 10324 e 10326 rese su consimili fattispecie in data 23 novembre 2022 dalla Sezione VI[^] del Consiglio di Stato.

L'insieme di tali considerazioni induce pertanto a contingentemente respingere l'istanza cautelare presentata in questa sede dalla parte ricorrente, salva una diversa valutazione nella susseguente fase della sua disamina da parte del Collegio.

Ritenuta, pertanto - con riserva di ulteriori incumbenti istruttori che il Collegio potrà disporre nella susseguente fase di trattazione in sede collegiale del presente incidente cautelare - di chiedere sin d'ora al Comune di Mezzolombardo, Corso del Popolo n. 17 – 38017 Mezzolombardo TN, info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it, in persona del Sindaco *pro tempore*, di depositare agli atti di causa, entro il termine del 5 gennaio 2023, ore 12.00. una relazione nella quale si evidenzino le distanze dell'esercizio gestito dalla parte ricorrente rispetto ai luoghi sensibili ad esso più vicini così come menzionati nei provvedimenti impugnati, con la precisazione se la misurazione delle distanze medesime sia stata eseguita in linea d'aria ovvero avendo riguardo al percorso

pedonale tra tali luoghi; qualora la misurazione sia stata eseguita in linea d'aria, si chiede comunque di fornire anche l'indicazione della lunghezza del percorso pedonale tra l'esercizio predetto e i luoghi sensibili più vicini e che renderebbero l'esercizio medesimo incompatibile nella sua attuale ubicazione a' sensi della l.p. n. 15 del 2013;

Si chiede inoltre alla Giunta Provinciale di Trento, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, Piazza Dante, n. 15 – 38121 Trento TN, segret.generale@pec.provincia.tn.it, di depositare agli atti di causa, entro il predetto termine del 5 gennaio 2023, ore 12.00, copia dell'ultima relazione prodotta in Consiglio Provinciale a' sensi dell'art. 11 della predetta l.p. n. 13 del 2015, segnatamente comprendente le seguenti informazioni:

- a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente;
- b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti;
- c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
- d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
- e) i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

Si chiede - altresì - alla medesima Amministrazione Provinciale di conoscere il dato - ove disponibile - del complessivo numero delle sale giochi e dei pubblici esercizi

dotati di apparecchi automatici di gioco che attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015.

Rilevato, da ultimo, che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 12 dicembre 2012 e depositato in data 14 dicembre 2022 e che in conseguenza di ciò, ai fini dell'osservanza dei termini a difesa delle parti contemplati dall'art. 55, comma 5, c.p.a., la trattazione dell'incidente cautelare in sede collegiale deve avvenire alla camera di consiglio convocata per il giorno 12 gennaio 2023, ora di rito.

P.Q.M.

- Respinge, allo stato, la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati proposta nella presente fase monocratica di giudizio;
- Dispone gli incumbenti istruttori decritti in premessa ponendoli rispettivamente a carico del Comune di Mezzolombardo e della Provincia Autonoma di Trento, che provvederanno al riguardo entro i termini e con le modalità descritti in premessa.
- Fissa per la trattazione in sede collegiale del presente incidente cautelare la camera di consiglio del 12 gennaio 2023, ora di rito, con l'avvertenza che la stessa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto n. 9 dd. 3 maggio 2022, pubblicato nel sito www.giustizia.amministrativa.it;

Il presente decreto sarà eseguito dalle Amministrazioni intimare ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento il giorno 14 dicembre 2022.

